

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 1

Adunanza 14 gennaio 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CARMAGNOLA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 119 DEL 30/10/2002 - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 5 - 4801/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori LUIGI RIVALTA e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Carmagnola risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 021-25536 del 8/09/1998;
- ha approvato le seguenti Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97:
 - Variante n. 1 con deliberazione C.C. n. 34 del 31/03/1999;
 - Variante n. 2 con deliberazione C.C. n. 83 del 25/09/1999;
 - Variante n. 3 con deliberazione C.C. n. 60 del 24/06/2000;
 - Variante n. 4 con deliberazione C.C. n. 52 del 15/09/2001;
 - Variante n. 5 con deliberazione C.C. n. 86 del 30/11/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 119 del 30/10/2002, una ulteriore Variante parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41/97;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 4/12/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Carmagnola sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 24.845 abitanti (al 1999);
- superficie territoriale di 9.583 ettari, dei quali 7.456 di pianura e 2.127 di collina; 9.552 ettari presentano pendenze inferiori ai 5°, 31 hanno pendenze tra i 5° e i 20°. Inoltre 3.026 ettari appartengono alla Classe I^a della Capacità d'Uso dei Suoli e 5.489 ettari alla II^a Classe, che costituiscono complessivamente il **89%** del territorio, denotandone l'eccellente vocazione agricola;
- risulta compreso nel *Circondario Provinciale* di Torino, è capoluogo di sub-ambito, rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub-ambito;
- nella gerarchia dei centri urbani, individuata dal P.T.C. è *Centro locale di livello IV superiore*, sede di servizi interurbani a scala locale. È *Centro turistico di interesse provinciale* ed il suo centro storico è classificato dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) come *Centro di tipo B, di notevole rilevanza*;
- sistema produttivo: nell'ipotesi di riassetto strategico del comparto manifatturiero e artigianale del P.T.C. è compreso tra gli ambiti di valorizzazione produttiva e classificato come *Nodo di riequilibrio sotto-sistemico*;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalle linee ferroviarie Torino-Genova e Torino-Cuneo-Savona;
 - è attraversato dalla Autostrada A6 (Torino-Savona), dalle ex Strade Statali: n. 20 (di interesse provinciale dall'innesto con S.S. n. 29 presso Moncalieri al confine provinciale), n. 393 (ora di interesse provinciale dall'innesto S.S. n. 29 a Moncalieri-Villastellone-innesto con S.S. n. 20 a Borgo Salsasio) e n. 661 (ora di interesse provinciale dall'innesto con la S.S. n. 20 a Carmagnola fino al confine provinciale) e dalle Strade Provinciali nn. 129-134-135-137;
 - è interessato da progetti riguardanti rispettivamente i tracciati della ex S.S. n. 661 e della S.P. n. 129;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dal Fiume Po e dai Torrenti Meletta e Stellone, i quali corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Gora di Borgo, Gora di Moneta, Gora di San Giovanni, Rio Garavella, Rio San Pietro, Rio dei Cocchi, Rio di Moneta, Rio San Pietro, Rio San Grato, Rio Venesima e Rio s.n. (tav. 174090);
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 1.420 ettari del territorio sono classificati "aree inondabili" con tempo di ritorno 25-50 anni; 238 ettari con tempo di ritorno compreso tra 3 e 5 anni e 1.045 con tempo di ritorno superiore a 50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di 1.199 ettari di territorio comunale (pari al **13%** del totale);
- tutela ambientale:
 - è interessato, per una superficie di 1.041 ettari, dalle Aree Protette Regionali istituite con il Progetto Territoriale Operativo dell'asta fluviale del Po denominate rispettivamente "*Area attrezzata del Po Morto*" e "*Riserva Naturale Speciale della Lanca di San Michele*";

- è altresì interessato per una superficie comunale di 280 ettari dai Biotopi Comunitari - Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC10025 "Po Morto" e BC10024 "Riserva Naturale Speciale della Lanca di San Michele";

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Carmagnola, con la deliberazione testè citata, propone l'individuazione di una nuova categoria di zona per i servizi pubblici denominata "*area per servizi socio-assistenziali*", nella quale includere cinque siti esistenti, interessati dalla presenza di case di riposo.

La modifica viene proposta al fine di uniformare il trattamento normativo urbanistico per le diverse case di riposo esistenti, di riconoscerne il ruolo di servizio di pubblico interesse, incentivando il potenziamento delle loro attività, l'adeguamento delle strutture alla normativa di settore e il recepimento degli indirizzi della recente legislazione in materia di servizi sociali (legge quadro n. 328/2000);

Le aree interessate dalla proposta di variante sono le seguenti:

- S3002 (fuori D.U.) mq 11.400, destinata a "*servizi comunali di tipo sociale, amministrativo, socio-assistenziale*";
- S2 del D.U. 1.5 mq 13.800, destinata a "*servizi comunali di tipo sociale, amministrativo, socio-assistenziale*";
- S2 del D.U. 1.3 mq 5.500, destinata a "*servizi comunali di tipo sociale, amministrativo, socio-assistenziale*";
- S1 del D.U. 1.5 mq 4.300, con destinazione "*aree residenziali di edificazione recente a carattere plurifamigliare*";
- S5 del D.U. 1.2 mq 2.700, destinata a "*servizi generali di tipo sociale, amministrativo, socio-assistenziale*";

A livello normativo vengono integrati gli articoli 7.4.1 e 7.4.2 delle N.d.A. con la previsione, per tali aree, della possibilità di eseguire interventi edificatori finalizzati al potenziamento delle strutture socio-assistenziali, con ampliamento e/o nuova costruzione fino al raddoppio delle superfici utili esistenti, nel rispetto della densità fondiaria max di 1,7 mq/mq ed altezza massima di 12 m, previa stipula di convenzione che ne regoli le modalità di fruizione pubblica;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 119/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 08/01/2003, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Carmagnola, adottato con deliberazione C.C. n. 119 del 30/10/2002:

a) si rileva che il provvedimento trasmesso alla Provincia, composto tra l'altro da allegati tecnici costituiti da elaborati grafici non sottoscritti nè dal progettista, nè dal Comune e da uno stralcio delle N.d.A., inserito all'interno della relazione illustrativa, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 "L.R. 5 dicembre, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici" e n. 12/PET del 05/08/1998 "Modifica degli articoli 17, 40 e 77 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo".

Si ricorda infatti che la "Variante parziale" al P.R.G.C. è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "Variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa.

Inoltre, considerato il numero di Varianti parziali al P.R.G.C. approvate, sarebbe opportuno avere un quadro d'insieme che riassume le modifiche effettuate ed il rispetto dei parametri massimi stabiliti dal settimo comma art. 17, L.R. n. 56/77;

b) con riferimento alla verifica della capacità insediativa, non si ritiene esaustivo quanto riportato a pag. 11 della *Relazione Illustrativa*, nella quale si evidenzia "... che le "persone residenti" nelle case di riposo sono innanzitutto utenti di un servizio sociale e che, in gran parte, provengono dalla stessa città di Carmagnola o da Comuni vicini ... pertanto seppure le case di riposo potranno aumentare il numero dei posti letto e degli ospiti grazie alle nuove possibilità di ampliamento concesse dalla presente variante, si può certamente sostenere che la stessa, in coerenza con le proprie finalità, concorre ad elevare la dotazione e la qualità dei servizi socio-assistenziali e non determina alcun effettivo incremento della capacità insediativa ...".

Si ricorda infatti che la *capacità insediativa teorica* deve essere valutata secondo i disposti dell'art. 20 della L.R. n. 56/77, considerando anche la residenza stagionale aggiuntiva ed utilizzando (come precisato dalla sopra richiamata Circolare n. 12/PET) "... i medesimi criteri e la medesima impostazione procedurale assunti per la formazione del Piano Regolatore e desumibili dagli atti di progetto"; tale impostazione non è stata seguita nella

redazione della Variante parziale in oggetto, la quale peraltro consente una nuova edificabilità teorica di circa 37.500 mq di superficie utile lorda.

Pur considerando che dette superfici vengono destinate ad una residenzialità di tipo particolare, si determina un incremento della capacità insediativa del P.R.G.C., non configurabile con le procedure previste per le "varianti parziali";

2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Carmagnola la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso